

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 8 luglio 1981

N. 2 dell'O. d. G.

N. 127 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Norme per il conferimento di consulenze"

L'anno millenovecentottantuno il giorno otto del mese di luglio alle ore 10,00., in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si é riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Ing. Emanuele Capozza

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	✓		26) MARROCCOLI Tommaso	✓	
2) ANNESE Mario	✓		27) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
3) APRILE Brizio Leonardo	✓		28) MONFREDI Angelo	✓	
4) AUGELLI Raffaele	✓		29) MOREA Leonardo	✓	
5) BELLIFEMINE Domenico	✓		30) NOTARNICOLA Vito		✓
6) BELLOMO Michele	✓		31) PIACQUADIO Antonio	✓	
7) BINETTI Vincenzo	✓		32) PICCIGALLO Benito	✓	
8) BORGIA Francesco	✓		33) PICCOLO Francesco		✓
9) BORTONE Giorgio	✓		34) QUARTA Nicola		✓
10) CALVARIO Pasquale		✓	35) RICCIATO Antonio		✓
11) CAPOZZA Emanuele	✓		36) RIZZO Marcello	✓	
12) CARAMIA Giuseppina	✓		37) ROMANO Domenico	✓	
13) CARELLA Domenico	✓		38) ROSSI Angelo	✓	
14) CASSANO Michele		✓	39) SALA Paolo	✓	
15) CASTELLANETA Giuseppe		✓	40) SILVESTRI Francesco	✓	
16) CIOCIA Graziano	✓		41) SINISI Rachele	✓	
17) CIUFFREDA Pasquale	✓		42) SOMMA Antonio		✓
18) COLASANTO Giuseppe	✓		43) SORICE Vincenzo	✓	
19) COLONNA Giuseppe	✓		44) TARRICONE Luigi	✓	
20) CONTE Giuseppe	✓		45) TRAVERSA Roberto		✓
21) CONVERTINO Cosimo	✓		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	✓	
22) DELL'AQUILA Antonio	✓		47) TROCCOLI Francesco		✓
23) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		48) VENTURA Antonio	✓	
24) FITTO Salvatore	✓		49) VESSIA Onofrio		✓
25) FORTUNATO Loris	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Norme per il conferimento di consulenze.

Dà la parola al relatore per la II Commissione consiliare permanente, cons. Leonardo Aprile il quale svolge la relazione.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione della legge articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI e del cons. Bellifemine, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme per il conferimento di consulenze", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante. Il Vice Presidente della Giunta Romano chiede che il provvedimento venga dichiarato urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. P. Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

Riesame legge regionale : "Norme per il conferimento di consulenze"

Il Consiglio regionale

ha riesaminato la seguente legge :

ART. 1

La consulenza è lo strumento di cui la Regione Puglia si avvale:

- a) per l'espletamento di studi, ricerche e progettazioni;
- b) per l'assistenza degli organi regionali ad attività legislativa, di pianificazione e ad attività tecnologicamente specializzate.

Le consulenze possono essere conferite a :

- Università;
- altri Enti o Istituti scientifici di natura pubblica, con partecipazione di Enti pubblici;
- Organismi specializzati, esperti o professionisti di notoria esperienza e di elevata capacità professionale da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessità dei problemi oggetto della consulenza.

La Regione ricorre alla consulenza ove non possa provvedere con personale già in servizio.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI e del cons. Bellifemine).

ART. 2

Le consulenze hanno durata massima di un esercizio finanziario e possono essere rinnovate per non più di due volte.

E' fatto divieto del cumulo di più incarichi nel medesimo esercizio finanziario.

L'espletamento dell'opera di consulenza non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI e del cons. Bellifemine).

ART. 3

L'affidamento di consulenza riguardante l'attività del Consiglio regionale viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza, quello concernente le attività della Giunta regionale viene deliberata da questa.

Le deliberazioni devono determinare l'oggetto, le condizioni, la durata e le modalità per l'espletamento delle consulenze ed il relativo compenso da corrispondersi dopo la consegna del lavoro eseguito.

La Giunta regionale affida le consulenze di sua competenza in base ad uno schema di convenzione tipo da essa approvato, sentita la competente Commissione consiliare.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI e del cons. Bellifemine).

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

ART. 4

Ai componenti esterni per la partecipazione a Commissioni consultive o ad altre Commissioni previste da leggi regionali, è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato nella misura di L. 30.000.

Il gettone di cui al precedente comma non spetta ai componenti di Commissioni per i quali è stata, con altre leggi regionali, stabilita l'indennità.

Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori dalla sede di lavoro della Commissione, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i componenti delle Commissioni estranei all'Amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI e del cons. Bellifemine).

ART. 5

La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina il compenso a favore dei membri del Comitato tecnico scientifico, previsti dalla legge regionale del 25 luglio 1979, n. 44 e del Coordinatore del settore programmazione, se esperto esterno.

Il compenso è determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico oppure può essere fissato in misura globale da determinarsi in relazione all'importanza ed alla qualità dell'incarico.

Il compenso in favore dei componenti del Comitato tecnico scientifico decorre dal 1° gennaio 1981.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI e del cons. Bellifemine).

ART. 6

E' abrogata ogni norma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI e del cons. Bellifemine).

ART. 7

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura per il 1981 sul Cap. 00136 del Bilancio di previsione relativo all'esercizio 1981, la cui denominazione viene modificata, con la presente legge, come segue: "Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio", nonché sul Cap. 6 del Bilancio del Consiglio regionale per le consulenze deliberate dall'Ufficio di Presidenza.

Per gli esercizi successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI e del cons. Bellifemine).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERE SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)